



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0017263 P-4.8.3.7
del 06/06/2024



52933597

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mase.gov.it
Divisione V
va-5@mase.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio
dg-abap@pec.cultura.gov.it
Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri
USCM

OGGETTO: ID_VIP 4845 – Progetto di parco eolico denominato "Stornara nord", e relative opere di connessione, della potenza complessiva pari a 61,60 MW, da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG).

Proponente: INERGIA S.p.A.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 20 rubricato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal regolamento (UE) n. 2024/233 del Consiglio del 22 dicembre 2023;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della giunta regionale della regione Puglia 17 luglio 2023, n. 997, recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

VISTA la delibera adottata all'esito della riunione del 5 ottobre 2022, concernente il progetto del parco eolico denominato "Stornara nord", e relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG), proposto da Inergia S.p.A., con la quale il Consiglio dei Ministri *"dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento [...] individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento"* ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, ritenendo *"di considerare prevalente l'interesse alla tutela del paesaggio, condividendo l'avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

negativi dell'opera [...], al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata";

VISTA la sentenza n. 788 del 19 maggio 2023 con la quale il Tar Puglia – Bari, all'esito del giudizio promosso dal proponente, ha annullato la predetta delibera;

VISTA la sentenza n. 4871 del 30 maggio 2024 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza n. 788 del 19 maggio 2023 del TAR Puglia – Bari;

RITENUTO di dover procedere al rinnovo del bilanciamento complessivo degli interessi coinvolti, valutandoli alla luce della normativa successiva alla data di adozione della precedente delibera;

VISTA la nota n. 17175 del 21 luglio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di parco eolico denominato "Stornara nord", e relative opere di connessione, della potenza complessiva pari a 61,60 MW, da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG);

RILEVATO che il progetto prevede l'installazione di 11 aerogeneratori per la produzione di energia elettrica, con potenza da 5,6 MW cadauno, per una potenza complessiva di 61,60 MW, e relative opere di connessione, con altezza del mozzo fino a 119 metri e diametro del rotore fino a 162 metri per un'altezza massima al *tip* pari a 200 metri;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, Inergia S.p.A., con nota del 7 agosto 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 29 agosto 2019;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

PRESO ATTO che, in data 6 agosto 2021, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa;

VISTA la nota n. 8431-P del 7 marzo 2022, con cui il Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo in relazione al progetto in esame;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il parere n. 271 del 10 giugno 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

ATTESO che il Ministero della cultura ha rilevato che l'impianto in esame comporta "pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi" ed è in contrasto "con le norme di tutela del PPTR";

RILEVATO che il citato Ministero ha evidenziato che "la realizzazione degli aerogeneratori andrebbe ad occupare aree interamente a vocazione agricola [...] compromettendo per sempre l'uso agricolo di vaste porzioni di suolo";

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ha sottolineato che "l'impianto eolico [...] si inserisce in un'area caratterizzata da numerosi siti storico culturali e testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici di elevato valore storico-culturale, individuati dal PPTR";

RILEVATO altresì, che, secondo quanto rappresentato dal predetto Dicastero "il progetto è localizzato proprio al centro di una complessa rete di tratturi sottoposti a vincolo" e che "gli aerogeneratori WTG6 E WTG8 distano circa 500 m da Regio Tratturo Foggia Ofanto" tutelato con D.M. 22-12-1983;

RITENUTO che il citato Ministero ha evidenziato che "il parco eolico in esame è previsto in un'area con un'alta concentrazione di impianti eolici e la cui visibilità risulta ampia a causa della sua posizione in un territorio totalmente pianeggiante e privo di rilievi montuosi" e che "tutto il contesto [...] risulta [...] ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati";

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ha rilevato che "il cavidotto interno interferisce con Marana La Pidocchiosa" e con "formazioni arbustive in evoluzione naturale, in prossimità del suddetto corso d'acqua", aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege dall'art. 142, decreto legislativo n. 42/2004;

ATTESO che il Ministero della cultura ha evidenziato che "nell'area buffer di circa 10 km sono presenti beni culturali" tra i quali ha rilevato "la presenza di masserie tutelate";

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica ha rilevato che è stata verificata la compatibilità con gli atti programmatici regionali, provinciali e comunali;

CONSIDERATO che la predetta Commissione ha evidenziato che *"l'area di progetto interessa un'ampia superficie pianeggiante con leggere ondulazioni determinate dalla presenza di piccoli canali. Il territorio Stornara, secondo il PPTR, presenta zone con Valenze ecologiche basse o nulle e altre medio basse: esso, infatti, è fortemente legato alle attività agricole"*;

TENUTO CONTO, altresì, che la Commissione ha rilevato che *"l'impianto eolico ricade interamente in un comprensorio con morfologia pianeggiante e le particelle in cui ricadono le pale eoliche sono destinate a seminativi, irrigui e non, a prevalenza di cereali e per la produzione di pomodoro da mensa. Pertanto, non vi sono interferenze con le colture di pregio"*;

TENUTO CONTO, inoltre, che la Commissione ha rappresentato che *"il progetto sarà realizzato all'esterno del perimetro di siti della Rete Natura 2000, Parchi e Riserve" e "all'esterno del perimetro di Important Bird and Biodiversity Areas (IBA)"*;

ATTESO che la Commissione ha prescritto che *"dovranno essere progettate misure compensative atte a bilanciare sottrazione e consumo di suolo temporanei e permanenti [...] dovute alla costruzione dell'opera, identificando aree nel territorio, anche di area vasta, in cui de-impermeabilizzare e recuperare o ripristinare suoli agrari o rigenerare o migliorare habitat ed ecosistemi naturali o seminaturali, con particolare attenzione agli ambiti umidi e ripariali su superfici significative"*;

TENUTO CONTO che lo stesso Ministero della cultura ha evidenziato che *"l'opera in progetto, pur inserendosi in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica [...], non presenta significative interferenze con beni o evidenze archeologiche note in letteratura o evidenziate dagli esiti delle indagini di archeologia preventiva"*;

CONSIDERATO che la Commissione ha evidenziato che l'impianto *"non ricade in prossimità e nel buffer di 100 m da Tratturi (art. 142 D.Lgs. 42/04)"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la sentenza TAR Puglia – Bari n. 788 del 19 maggio 2023, in considerazione degli atti di causa, ha rilevato che il tratturo più vicino (tratturo Ofanto) è stato trasformato nella strada statale 16;

ATTESO che la Commissione tecnica ha valutato *“gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio e impianti in corso di autorizzazione);*

CONSIDERATO che la Commissione ha rilevato che *“relativamente agli effetti derivanti dal cumulo [...] la realizzazione dell'impianto di progetto non aumenta il campo di visibilità determinato dagli altri impianti”;*

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione ha evidenziato che *“al fine di mitigare la percezione visiva derivante dalla contestuale compresenza con altri insediamenti eolici, la disposizione delle torri è stata progettata anche in considerazione di altri potenziali e futuri impianti con ricorso al mimetismo cromatico, con colori delle torri simili a quelli del paesaggio circostante”;*

ATTESO che la Commissione tecnica con riferimento alle componenti idrologiche ha rilevato che) *“il corso d'acqua Marana La Pidocchiosa [...] presente negli elenchi delle Acque Pubbliche [...] è esterno all'area di ubicazione degli aerogeneratori, ad una distanza sempre superiore ai 150 m, mentre il cavidotto interno, lungo il suo tracciato, attraverserà questo corso d'acqua mediante trivellazione teleguidata (TOC)”;*

ATTESO, inoltre, che la Commissione relativamente alle componenti botanico-vegetazionali ha ritenuto che *“nell'area di progetto del parco eolico non sono presenti componenti che interferiranno con queste. Solo un tratto del cavidotto interno, lungo il suo tracciato, attraversa formazioni arbustive presenti lungo il Marana La Pidocchiosa, ma poiché il cavidotto sarà interrato e realizzato con la tecnica della trivellazione, tali componenti vegetazionali presenti non verranno in alcun modo intaccati o compromessi”;*

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione ha evidenziato che l'impianto eolico *“non ricade in prossimità e nel buffer di 100 di Zone archeologiche”;*

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti eolici, ha comunque



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli 3 chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica";

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *"qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive"*;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione del parco eolico denominato "Stornara nord", della potenza complessiva di 61,60 MW, da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG), proposto dalla società Inergia S.p.A., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 271 del 10 giugno 2022 della Commissione Tecnica di Valutazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI